

TRIBUNALE DI LIVORNO
Depositato in cancelleria
12 MAR. 2021

Avvocato
DAVIDE AMADEI
Scali Degli Olandesi 12
57125 LIVORNO
tel. 0586 880654
fax 0586 829427

TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO
ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI
EX ART. 14 TER L. 3/2012

in favore di:

DE PAZ ELISABETTA, nata a Livorno, il 18.11.1949, residente in Livorno, Via delle Siepi 52, c.f. DPZLBT49S58E625H, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Amadei, c.f. MDADVD73R12G702W, fax 0586 829427, indirizzo pec: davideamadei@pec.ordineavvocatilivorno.it, e presso di lui elettivamente domiciliata in Livorno, Scali Degli Olandesi 12, come da procura allegata al presente atto (doc. a)

PREMESSO CHE

- la Sig.ra Elisabetta De Paz si trova in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 l. 3/2012;
 - pertanto, in data 3.06.2020, l'esponente ha presentato istanza all'OCC presso la Camera di Commercio di Livorno per la nomina di un gestore della crisi (doc. b);
 - con provvedimento del 10.06.2020, l'OCC nominava quale gestore della crisi il Dott. Stefano Fantoni (doc. c), il quale esaminata la situazione personale e patrimoniale della Sig.ra De Paz, predisponendo la relazione particolareggiata che si produce ed alla quale integralmente ci si riporta (doc. d), rilevando come l'unica strada concretamente percorribile nel caso di specie sia la liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14-ter l. 3/12;
 - visto quanto sopra la Sig.ra De Paz intende procedere alla suddetta liquidazione dei propri beni ai sensi dell'art. 14-ter l. 3/12;
- tutto ciò premesso, la Sig.ra Elisabetta De Paz, come sopra rappresentata e difesa, con il presente atto

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale di Livorno voglia dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione dei beni, con nomina di un liquidatore, e con ogni pronuncia consequenziale, secondo quanto previsto dall'art. 14-quinquies L. 3/2012.

Chiede altresì che il Tribunale, nello stabilire l'idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, escluda dalla suddetta pubblicità il presente capoverso della domanda ed i paragrafi della relazione particolareggiata del Dott. Fantoni contenenti informazioni strettamente personali relative alla Sig.ra De Paz ed alla sua situazione familiare.

Si producono unitamente alla presente istanza i documenti richiesti dalla legge ed in particolare:

- a) procura alle liti;
- b) ricevuta istanza per la nomina di gestore della crisi;
- c) comunicazione di nomina del Gestore Dott. Stefano Fantoni;
- d) relazione particolareggiata del Dott. Fantoni, con allegati ivi indicati.
- e) carta di identità De Paz;
- f) nell'allegato nr. 5 e 6 del fascicolo "certificati" sono presenti a) il certificato stato di famiglia; b) l'elenco delle spese necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia; nelle certificazioni reddituali sono presenti le ultime tre dichiarazioni dei redditi; l'inventario dei beni del debitore contenuto all'interno della relazione particolareggiata pag. 6 capitolo nr. 3.

Il sottoscritto difensore, ai fini delle comunicazioni di cui agli articoli 133, 134 e 176 c.p.c. dichiara di voler ricevere gli avvisi al numero di fax 0586 829427 o all'indirizzo pec: davideamadei@pec.ordineavvocatilivorno.it.

Livorno, 02.03.2021

Avv. Davide Amadei

ELISABETTA DE PAZ




N. C.P. 4/2021 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata da **DE PAZ ELISABETTA**, assistita dall'avv. Davide Amadei;

preso atto che il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012, come emerge dalla relazione del Gestore della Crisi e dalla documentazione versata in atti;

considerato che la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3;

preso atto che è stata allegata una relazione particolareggiata del gestore della Crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi (dott. Stefano Fantoni) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che la relazione del gestore della Crisi nominato dall'OCC sia completa, esaustiva e contenga elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;

considerato che non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B alla luce di quando accertato dal gestore della Crisi;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

tenuto conto che per determinare il reddito non oggetto di liquidazione ex art. 14-ter comma 6 lett. b debba tenersi conto della composizione del nucleo familiare, delle spese dichiarate e dell'indice di povertà assoluta e relativa ricavabili dal sito dell'Istat, con la conseguenza che, attesa la modesta somma percepita dalla ricorrente, a titolo di pensione la stessa deve ritenersi quasi integralmente necessaria al suo mantenimento e può ritenersi oggetto di liquidazione solo per la somma eventualmente eccedente la somma netta di € 750,00 mensili per tredici mensilità (e comunque nei limiti della somma eccedente i quattro quinti della pensione) fino a quanto la stessa risiederà



nell'immobile oggetto di liquidazione e dopo che avrà rilasciato l'immobile sino alla concorrenza di € 1.000,00 mensili per tredici mensilità.

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di da **DE PAZ ELISABETTA**, nata a Livorno il 18.11.1949 e residente a Livorno via delle Siepi 52;

- a) nomina liquidatore la **dott.ssa Barbara Puliti**.
- b) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione (cfr. Trib Verona 07 Luglio 2016) e così, pertanto, dovendo interpretarsi il disposto dell'art 14 quinquies comma 2 lett. b) della citata legge;
Assegna tuttavia al liquidatore il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto per la eventuale decisione di subentrare nel procedimento esecutivo immobiliare avente ad oggetto l'immobile di cui è proprietaria la ricorrente, ove ritenuto più conveniente per i creditori;
- c) dispone che la domanda nonché il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Livorno, nella apposita sezione, espunta ogni eventuale informazione su dati personali della ricorrente e del suo nucleo familiare;
- d) ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del liquidatore ove il liquidatore non decida nel suddetto termine di subentrare nella procedura esecutiva suddetta;
- e) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, nonché dei beni che il debitore acquisirà nei prossimi quattro anni;
- f) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 6 lettera b), escludendo dalla liquidazione, oltre i beni di cui all'art. 14-ter comma 6, la liquidità derivante dal reddito da lavoro/pensione di **DE PAZ ELISABETTA** fino alla concorrenza di € 750,00 netti mensili per tredici mensilità (e comunque nei limiti della somma eccedente i quattro quinti della pensione) sino a che la ricorrente avrà la disponibilità dell'immobile dove attualmente abita e fino alla concorrenza di € 1.000,00 netti mensili per tredici mensilità dal momento in cui non avrà più tale disponibilità in conseguenza della liquidazione del bene, raccomandando alla ricorrente di comunicare le modifiche alla situazione reddituale della famiglia;
- g) dispone che il Liquidatore accenda un conto corrente bancario ove verranno depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi altro titolo per i prossimi quattro anni, escluse quelle di



cui al precedente punto f) e nei limiti dello stesso, oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio della ricorrente;

h) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi alla ricorrente all'OCC ed al liquidatore nominato

Livorno, 7 aprile 2021

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli

